



Decreto Dirigenziale n. 137 del 25/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DLGS 152.2006, ART. 269 COMMA 2. DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA MARASCA MARIA CON IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA G. JANNELLI, TRAVERSA ACQUEDOTTO CAMPANO N. 51, PER L'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che la ditta Marasca Maria, con sede legale ed operativa sita in Napoli alla via G. Iannelli, traversa Acquedotto Campano n. 51, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2, per attività di messa in riserva rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione;
- d. che allegata alla domanda, acquisita agli atti con prot. n. 589769 del 31/07/2012, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, in cui si dichiara che le emissioni diffuse prodotte rispetteranno i limiti stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi del 18/01/2013, il cui verbale si richiama:
 - a.1. è stato acquisito agli atti il parere favorevole espresso dalla Provincia con nota prot. 6315 del 17.01.2013, subordinato al parere dell'ARPAC sulle emissioni prodotte dagli impianti, non avendo la ditta effettuato determinazioni analitiche degli inquinanti emessi, né documentato sufficientemente le fonti dei fattori di emissione adottati per il calcolo delle concentrazioni;
 - a.2 è stato acquisito agli atti il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC, espresso con nota prot. 2873 del 16.01.2013;
 - a.3 l'ASL si è riservata di esprimere il proprio parere entro i successivi 20 giorni;
 - a.4 la Regione, considerata l'assenza del Comune, ha invitato la ditta a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della concessione o permesso a costruire e dell'agibilità con specifica destinazione d'uso, invitando comunque il Comune a trasmettere il proprio parere entro i successivi venti giorni;
- b. che la ditta Marasca, in riferimento a quanto richiesto nella succitata conferenza, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di certificazione, acquisita agli atti con prot. 118380 del 15.02.2013, in cui si dichiara che l'immobile sede dell'attività è stato oggetto di richieste di condoni edilizi nn. 12528/1/86, 22860/95, 1686/04,1687/04, non ancora definiti, e che il certificato di agibilità dei locali sarà rilasciato solo dopo la definizione dei condoni;
- c. che questa Amministrazione, con nota prot. 165343 del 06.03.13, ha richiesto al Comune di Napoli – Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio di comunicare lo stato della pratica e se vi sono le condizioni per il rilascio dei titoli edilizi;
- d. che il Comune di Napoli - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio con nota prot. 264516 del 02.04.13, acquisita agli atti con prot. 241559 del 04.04.13, comunicava di aver inoltrato la richiesta della Regione per competenza al Servizio Condono edilizio e che dagli atti del proprio ufficio l'immobile risulta individuato nel NCT di Napoli p.lla 1060 foglio 69, già p.lla 532 foglio 69. In tale nota la succitata Direzione del Comune di Napoli dichiara, tra l'altro, che l'immobile ricade nella zona F Parco territoriale ed altre attrezzature ed impianti a scala urbana e territoriale – sottozona Fb abitati nel parco, disciplinata dagli artt. 45 e 47 delle NTA. E' sottoposto alle disposizioni della Parte Terza del Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.lgs. 42/2004 art. 157 e rientra nel perimetro delle zone vincolate dal DM 25.01.1958, emesso ai sensi della legge n. 1497/1939. Ricade nel perimetro del PTP Agnano-Camaldoli (DM 6.11.95) come protezione integrale con restauro paesistico-ambientale; rientra nel Parco metropolitano delle colline di Napoli, istituito con DGR n.855 del 10.06.2004. In relazione all'immobile, l'area è parzialmente classificata come area a media-alta instabilità e parzialmente come area a bassa

instabilità; risulta inoltre classificata per la maggior parte come R4, rischio molto elevato nelle carte del rischio atteso, pericolosità idraulica e pericolosità da frana. Per quanto esposto il Comune conclude che "l'utilizzazione a recupero di rifiuti non pericolosi dell'immobile in argomento risulta, per la particella catastale esaminata, **non compatibile** con la disciplina urbanistica vigente".

RILEVATO ALTRESI'

- a. che con nota prot. 263653 del 12.04.13, questa Amministrazione comunicava alla ditta Marasca Maria, per quanto dichiarato dal Comune con la nota 264516 del 02.04.13, la sussistenza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto in argomento;
- b. che la ditta Marasca Maria, in riscontro al preavviso di rigetto, con nota acquisita agli atti con prot. 269584 del 16.04.13 rappresentava:
 - b.1 che la Regione Campania con delibera n. 1899 del 03.04.1990 aveva autorizzato l'impianto in parola allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali inerti;
 - b.2 che la ditta è stata iscritta, giusta determina dirigenziale della Provincia di Napoli n. 51451 dell'11.10.1999 – rinnovata con Determine n. 6740 de 06.08.2003 e n. 8225 del 7.7.2008 - al n. 93/A nel Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 216 commi 2 e 3;
 - b.3 che in data 27.05.2008 prot. n. 1330/ SUAP il Comune di Napoli rilasciava certificato di destinazione urbanistica con l'indicazione che l'impianto non contrasta con gli strumenti urbanistici;
 - b.4 che l'impianto è da considerarsi esistente e pertanto non assoggettabile alle norme tecniche di cui al punto 1 dell'allegato 5 DM 5.2.98;
 - b.5 che il Piano regionale di gestione rifiuti speciali vieta la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti in area a rischio idraulico o da frana, facendo salvi gli impianti esistenti;
 - b.6 che l'impianto rientra a pieno titolo nel principio di prossimità, essendo l'unico riferimento presente nell'area su cui insiste;
 - b.7 che il motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione è da ricercarsi nell'incompatibilità dell'impianto di recupero rifiuti con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Napoli e che per simile problematica il TAR Campania con sentenza n. 4367/2009 ha accolto il ricorso della società ricorrente consentendogli la prosecuzione dell'attività;
- c. che quest'Amministrazione con nota prot. 285352 del 22.04.13 chiedeva alla ditta Marasca Maria di trasmettere gli atti indicati nel riscontro al preavviso di rigetto, ad eccezione della sentenza del TAR;
- d. che la ditta Marasca Maria, con nota acquisita agli atti con prot. 346563 del 16.05.13, trasmetteva la documentazione, inviando anche nota prot. 1190 del 24.06.2003 del Comune di Napoli – Ufficio Progetto Condono edilizio, in cui si attesta "che la pratica di condono edilizio non è in istruttoria e verrà esaminata secondo l'ordine cronologico determinato e , considerata l'ubicazione in zona I/1 e l'epoca di realizzazione successiva al 1972, pertanto in vigenza di inedificabilità assoluta, l'abuso è soggetto ai dettami dell'art. 33 della L. 47/85";
- e. che il Comune di Napoli-Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio con nota prot. 283206 del 09.04.2013, acquisita agli atti con prot. 283266 del 19.04.13, ha comunicato che, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente alle istanze presentate da Marasca Gaetano e Marasca Maria, è necessario acquisire il preventivo parere degli enti.

CONSIDERATO

- a. che, dalla documentazione trasmessa dalla ditta, risulta che con DGR n. 1899 del 03.04.1990 la Regione Campania ha autorizzato per un anno allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali il sig. Marasca Gaetano e non la ditta Marasca Maria;

- b. che la ditta Marasca Maria esercita l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi sulla base di determinazioni provinciali, rilasciate ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 22/97 e successivamente art. 216 D.lgs. 152/06;
- c. che il certificato prot. 1330/Comune di Napoli datato 27.05.2003 e non 27.05.2008, trasmesso dalla ditta - del Dipartimento Urbanistica Servizio Pianificazione Urbanistica e non del SUAP- non attesta che l'impianto non contrasta con gli strumenti urbanistici, ma dopo aver evidenziato tutti i vincoli gravanti sul sito conclude nel senso che "la prosecuzione dell'attività resta subordinata alle determinazioni del Progetto Condono Edilizio, che cura l'istruttoria delle relative pratiche". Il Progetto Condono edilizio, nel riscontrare la nota prot. 1330 citata, evidenzia che gli abusi edilizi sono stati realizzati successivamente al 1972, in vigenza di inedificabilità assoluta e soggetti all'art. 33 della legge 47/85.
- d. che l'impianto per la Regione Campania, per quanto rappresentato al precedente punto b) non è un impianto esistente;
- e. che il principio di prossimità, ai sensi del quale i rifiuti devono essere smaltiti nell'impianto più vicino al luogo di produzione degli stessi non può essere invocato per ottenere autorizzazioni in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento;
- f. che la sentenza del TAR, richiamata dalla ditta, si riferisce ad altra società che svolgeva la propria attività dal 1999 in un'area che, per effetto di una variante adottata dal Comune nel 2004, diventa zona agricola e non sottoposta a vincoli ambientali o paesaggistici. Nel caso *de quo*, invece, la fattispecie è diversa. La ditta Marasca svolge la propria attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, per la quale ha chiesto di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera, in immobili realizzati abusivamente su suolo soggetto ai vincoli della L. 1497/39 (ora D.Lgs. 42/2004) imposti da leggi statali a tutela degli interessi ambientali e paesaggistici, successivamente alla imposizione dei vincoli, pertanto in vigenza di inedificabilità assoluta, come certificato dal Comune con la nota prot. 1190 del 24/06/2003, trasmessa proprio dalla ditta che, quindi, ha piena conoscenza e contezza. Malgrado ciò la ditta non ha attivato la delocalizzazione dell'impianto.

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;
- b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- c. il D.D. n.9 del 24/04/2011 del Coordinatore dell'A.G.C. 05;
- d. la Legge n. 47/85

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **denegare** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, richiesta dalla ditta "MARASCA MARIA", per l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi, per l'impianto sito in Napoli alla via G. Jannelli, trav. Acquedotto Campano, 51;
2. **notificare** il presente provvedimento alla ditta "MARASCA MARIA";
3. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 1 CENTRO e all'ARPAC;
4. **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 136 del 24.07.2013, che per mero errore materiale in fase di procedura informatica fa riferimento nel decretato ad altra ditta.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi